



Data **21 OTT. 2015** Protocollo N° **426514** Class: **E.740.02.7** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Certificazione per il trasporto di bovini morti.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az.ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute
D.G. Sicurezza Alimenti e Nutrizione
Ufficio III

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Regioni

A seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) 2015/116 del 15/07/15, relativo alla modifica della lista dei Materiali Specifici a Rischio (MSR) di cui all'All. V del Reg 999/2001 e s.m.i. per i Paesi a rischio trascurabile per BSE, tra cui figura l'Italia, stanno pervenendo alla scrivente Regione richieste di chiarimento in merito alle certificazioni per il trasporto dei ruminanti morti.

In particolare, poiché in Italia i nuovi MSR dei bovini sono rappresentati da: "*cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale **degli animali di età superiore a 12 mesi***", viene richiesto se, per il trasporto dei bovini di età inferiore a 12 mesi morti in stalla, sia ancora necessaria la certificazione veterinaria (ovvero, la controfirma del veterinario ufficiale nel documento di trasporto - DDT- dei capi verso impianti di "smaltimento").

Il suddetto obbligo di certificazione veterinaria è previsto dal Decreto Ministeriale del 16/10/2003, tuttora vigente, che all'articolo 4, comma 1, lettera c), paragrafo 2, recita:

1. E' fatto divieto a chiunque di:

a) *omissis*;

b) *omissis*;

c) trasportare il materiale specifico a rischio:

1) *omissis*;

2) *senza il documento commerciale o, nel caso degli animali morti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1774 e degli animali della specie bovina, ovina e caprina comunque morti, senza il certificato sanitario o senza il documento commerciale controfirmato dal veterinario ufficiale;*

- *omissis*.

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 - Fax 041/2791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 05XK84



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Pertanto, in base al suddetto D.M., la certificazione veterinaria sarebbe obbligatoria (oltre che nei casi sospetti/confermati di TSE) solo nel caso di trasporto di MSR, il quale (alla luce delle ultime modifiche apportate dal citato Reg. UE 2015/116) non è più presente nei bovini di età inferiore ai 12 mesi, a prescindere dal fatto che questi siano morti o macellati.

Alla luce di quanto sopra, a parere dello scrivente **il trasporto di bovini morti di età inferiore ai 12 mesi può essere effettuato con l'accompagnamento del solo documento commerciale**, senza certificazione del veterinario Az.ULSS.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

dott. Giorgio Cester

GC/If

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Rio Novo - Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 – Fax 041/2791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 05XK84